



PROVINCIA DI VERONA
Servizio direzione lavori

ORIGINALE

OGGETTO: integrazione della determinazione n. 4381 del 10 agosto 2007 avente ad oggetto “liquidazione all’associazione temporanea d’imprese Guard Lux società a responsabilità limitata e Dieffe società in accomandita semplice di Diana Francesco & C. del 2° stato d'avanzamento dei lavori di installazione di barriere e segnaletica lungo la strada provinciale n. 5 “Verona-Lago”, collegamento tra la strada statale n. 12 e la strada provinciale n. 5 – 1° e 2° lotto”.

Determinazione n. 5889 del 23 ottobre 2007

Il funzionario delegato

visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – testo unico sull’ordinamento degli enti locali, ed in particolare l’articolo 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale e l’articolo 184 sulle modalità di liquidazione della spesa;
- gli articoli 18, comma 3, 28 e 31, comma 8, del regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, che disciplinano il conferimento della titolarità delle posizioni organizzative;
- gli articoli 74 e 75 dello statuto provinciale e 24 e 30 del regolamento provinciale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, che regolano le funzioni dei dirigenti all’interno della Provincia di Verona;
- il vigente regolamento provinciale di contabilità, ed in particolare l’articolo 16 sulle procedure di liquidazione delle spese e l’articolo 17 sull’emissione dei mandati di pagamento;
- il bilancio di previsione 2007, con allegata relazione previsionale e programmatica 2007 - 2009;
- il piano esecutivo di gestione dell’anno 2007;
- la deliberazione della giunta provinciale n. 203 dell’11 ottobre 2007 con la quale sono stati formulati indirizzi per il perseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno, anche con riferimento alla liquidazione di somme inerenti alle opere pubbliche;
- la direttiva n. 20 del 22 ottobre 2007 del segretario direttore generale della Provincia avente ad oggetto "indirizzi per il perseguimento degli obiettivi imposti dal patto di stabilità interno 2007";

vista la determinazione organizzativa del 24 gennaio 2007, n. 2, con la quale è stata assegnata all’ing. Francesco Cecco nell’ambito del settore sviluppo del territorio per l’anno 2007 la responsabilità per tutti gli adempimenti inerenti, tra gli altri, l’obiettivo 2 “Gestione dei contratti per la realizzazione delle opere stradali già affidate, con opportuni atti di controllo e di indirizzo della direzione lavori”, attività 01 “Conclusioni delle opere già iniziate ed avvio delle opere appaltate”, del piano esecutivo di gestione del servizio direzione lavori, con le deleghe indicate nella stessa determinazione organizzativa;

vista la determinazione n. 4381 del 10 agosto 2007 con la quale si provvedeva a liquidare il secondo stato di avanzamento all’associazione temporanea d’imprese Guard Lux società a responsabilità limitata e Dieffe società in accomandita semplice di Diana Francesco & C.;

ritenuto di dover esplicitare gli approfondimenti inerenti:

- alla parziale irregolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della ditta Dieffe Sas, la quale è iscritta alla Cassa Edile Nazionale Artigianato e Industria (CENAI) e non alla Cassa Edile di Verona,
- alla cessione del 100% delle quote della società Guard Lux società a responsabilità limitata con conseguente sostanziale mutamento del contraente capogruppo dell'appalto;

richiamate a questo proposito:

- l'ordinanza 19 dicembre 2005, n. 7374, di accoglimento di istanza di sospensione da parte del TAR Lazio – nell'ambito di un procedimento proposto da CENAI contro INPS, INAIL, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e nei confronti della Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili, n. di registro generale 6379/2005 - degli atti impugnati limitatamente alla parte in cui gli stessi precludono la possibilità del rilascio, da parte della ricorrente CENAI, dell'ordinaria certificazione di regolarità contributiva riguardante i propri aderenti;
- la sentenza del TAR Toscana del 21 febbraio 2007, n. 248, che ha definito la controversia tra società Voltornia Group srl, società ricorrente, ed il Comune di Pisa, che ha dichiarato "l'illegittimità della disposta decadenza dall'aggiudicazione in danno alla società ricorrente da parte del Comune di Pisa", condannando la stessa Amministrazione a concludere il procedimento ed al risarcimento del danno per l'illegittimo ritardo..". Nella fattispecie il Comune di Pisa aveva ritenuto insufficiente, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di ordine generale, il documento di regolarità contributiva (DURC) prodotto dalla società ricorrente, perché emesso dalla Cassa Edile Nazionale Artigianato industria (CENAI) piuttosto che dalla Cassa Edile della Provincia competente (nel caso di specie quella di Caserta), prospettando la carenza di titolarità in capo alla Cassa edile CENAI per non essere la stessa ricompresa tra le Casse Edile che hanno stipulato apposita convenzione;

dato atto che - sulla base della ricerca effettuata nel portale istituzionale del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - presso il TAR Lazio non è ancora stata fissata l'udienza di merito e che pertanto i contenuti dell'ordinanza 19 dicembre 2005, n. 7374, sono tuttora applicabili anche al contratto in essere con la Provincia di Verona;

vista inoltre la nota della CENAI in data 19 settembre 2007, protocollo n. OCE/2189L/U07, pervenuta al protocollo provinciale in data 19 settembre 2007 con il numero 88343, con la quale si certifica che l'impresa Dieffe Sas ha inviato presso la CENAI "*le denunce nominative dei lavoratori impiegati nel cantiere*" in oggetto indicato e ha versato "*gli accantonamenti contrattuali in uno ai contributi paritetici dovuti*", dichiarando la Dieffe Sas di Diana Francesco & C. "*in regola con gli adempimenti connessi alla gestione contrattuale*" della Cassa Edile CENAI;

ritenuto:

- che le informazioni sulla regolarità del cantiere fornite con il nuovo documento di CENAI siano sufficienti a superare le sostanziali incertezze e perplessità che emergevano dall'esame del precedente documento rilasciato in data 9 luglio, protocollo provinciale 24 luglio 2007, n. 71706;
- pertanto di accettare, relativamente all'appalto in oggetto, i contenuti della dichiarazione resa dal CENAI pur in presenza di un documento rilasciato dalla Cassa Edile di Verona dal quale non risulta che sia stata aperta alcuna posizione relativa al cantiere in oggetto ed effettuato alcun versamento alla stessa, con conseguente irregolarità segnalata nel DURC rilasciato dalla Cassa Edile stessa;

vista la visura camerale con dichiarazione antimafia della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Caserta, inviata dalla società Guard-Lux a mezzo fax il 1 ottobre 2007, protocollo provinciale n. 0092682 del 4 ottobre 2007, munita del nullaosta ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575, nella quale viene certificato che "...a carico

della predetta ditta non risulta prevenuta negli ultimi cinque anni a questo ufficio dichiarazioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata...”;

ritenuto quindi:

- di aver esperito i necessari controlli al fine di poter procedere con il pagamento delle somme liquidate con la precedente determinazione n. 4381 del 10 agosto;
- sussistano le condizioni per procedere con il pagamento, per quanto lo stesso incida negativamente sul perseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno, poiché il presente provvedimento integra una determinazione liquidativa adottata precedentemente agli indirizzi formulati dal consiglio e dalla giunta provinciale e non sono oggi concordabili dilazioni di pagamento con il creditore;

DETERMINA

1. di integrare il provvedimento n. 4381 del 10 agosto 2007 - ad oggetto “liquidazione all’associazione temporanea d’imprese Guard Lux società a responsabilità limitata e Dieffe società in accomandita semplice di Diana Francesco & C. del 2° stato d’avanzamento dei lavori di installazione di barriere e segnaletica lungo la strada provinciale n. 5 “Verona-Lago”, collegamento tra la strada statale n. 12 e la strada provinciale n. 5 – 1° e 2° lotto” - con le motivazioni citate in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

F.to ing. Francesco Cecco